VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 LEGGE N. 300/1970

Il giorno 7 agosto 2026, attraverso collegamento telematico con la piattaforma Teams,

TRA

Iccrea Banca S.p.A., Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, di seguito anche "Iccrea Banca" in nome e per conto delle seguenti Società del Perimetro Diretto:

- Iccrea Banca S.p.a.
- Bcc Credito al Consumo S.p.a.
- Bcc Factoring S.p.a.
- Bcc Rent & Lease S.p.a.
- Bcc Financing S.p.a.
- Bcc Gestione Crediti S.p.a.
- Bcc Leasing S.p.a.
- Bcc Risparmio e Previdenza S.p.a.
- Bcc Servizi Assicurativi S.p.a.
- Bcc Sistemi Informatici S.p.a.
- Bcc Sinergia S.p.a.
- BIT - Servizi per l'investimento sul territorio

la Delegazione Sindacale di Gruppo, costituita ai sensi dell'art.11 bis del vigente CCNL Federcasse di:

- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UGL Credito
- UILCA

le RR.SS.AA. costituite in Iccrea Banca S.p.a., Bcc Credito al Consumo S.p.a., Bcc Factoring, S.p.a., Bcc Rent & Lease S.p.a., Bcc Financing S.p.a., Bcc Gestione Crediti S.p.a., Bcc Leasing S.p.a., Bcc Risparmio e Previdenza S.p.a., Bcc Servizi Assicurativi S.p.a., Bcc Sistemi Informatici S.p.a., Bcc Sinergia S.p.a. e BIT - Servizi per l'investimento sul territorio (di seguito anche "Società del Perimetro Diretto") nell'ambito delle seguenti OO.SS.:

- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UGL Credito
- UILCA

Premesso che

- l'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal D.lgs. n. 151/2015, prevede che gli "impianti audiovisivi" e "altri strumenti" dai quali possa derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ed installati previo accordo sindacale collettivo con le rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- alle aziende è espressamente richiesto dalle normative vigenti di mettere in atto processi che garantiscano e tutelino la privacy, minimizzando i relativi rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR);
- Iccrea Banca e le predette Società del Perimetro Diretto sono responsabili dell'adozione e dell'utilizzo dei sistemi di seguito descritti, che comportano l'uso dei dati personali, in quanto possono incidere in modo significativo sui diritti e sulle libertà delle persone e rispondono dell'idoneità di tutte le misure tecniche ed organizzative a garantire l'integrale rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate al trattamento dei dati anche con riferimento alla tipologia ed alla quantità dei dati da acquisire, alla custodia, alla gestione ed all'utilizzo dei dati effettivamente acquisiti;

e considerato che

- in data 6 giugno 2024 il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato il Documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" ("Provvedimento") in cui statuisce che l'attività di raccolta e conservazione dei soli metadati/log necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica può essere effettuata, di norma, per un periodo limitato a pochi giorni e che tale conservazione non deve superare i 21 giorni;
- la Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto si avvalgono del provider Microsoft per i servizi di gestione della posta elettronica;
- il periodo indicato da Microsoft per la conservazione dei metadati registrati dal sistema di posta elettronica è pari a 90 giorni, coerentemente con le migliori prassi di settore;
- la Capogruppo ha fornito alle OO.SS. la DPIA sul trattamento dei Metadati riferiti alla posta elettronica per ogni singola Azienda/BCC; tale DPIA costituisce parte illustrativa della valutazione dei rischi effettuata dalla Capogruppo, anche quale titolare responsabile del trattamento;
- l'impatto delle nuove regolamentazioni comunitarie di cui ai precedenti punti impone l'adeguamento delle relative discipline contrattuali alle prescrizioni di maggiore tutela della privacy e dei diritti fondamentali delle persone.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse, le considerazioni e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le Parti convengono che i controlli oggetto del presente accordo non possono essere finalizzati né ad attuare né a consentire il monitoraggio della prestazione lavorativa e/o la valutazione della performance, e che il trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti sarà effettuato dalla Capogruppo e dalle Società del Perimetro Diretto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 196/2003 come modificato e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, nonché delle ulteriori normative nazionali e comunitarie tempo per tempo vigenti.

3. Ai fini del presente accordo, per metadati/log della posta elettronica si intendono esclusivamente le informazioni registrate automaticamente nei log generati dai sistemi server di gestione, trasmissione e smistamento della posta elettronica e dalle postazioni client nell'interazione con tali sistemi, quali, a titolo esemplificativo, indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, indirizzi IP dei server o dei client coinvolti nell'instradamento, data e ora di invio, ritrasmissione o ricezione, dimensione del messaggio, presenza e dimensione di eventuali allegati e, ove tecnicamente trattato dal sistema, oggetto del messaggio.
4. Restano esclusi dal perimetro del presente accordo il corpo e l'oggetto dei messaggi, gli allegati, le intestazioni tecniche integrate nel messaggio e le informazioni che rimangono nella disponibilità dell'utilizzatore all'interno della casella di posta elettronica. L'accesso a tali informazioni non può essere autorizzato o ampliato mediante procedure aziendali unilaterali. Restano salvi esclusivamente gli obblighi inderogabili di legge, gli specifici provvedimenti dell'autorità competente e gli eventuali futuri accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 300/1970.
5. La Capogruppo e le Società del Perimetro Diretto hanno manifestato la necessità di conservare i metadati della posta elettronica per un periodo di tempo superiore ai 21 giorni previsti dal Documento di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, per un periodo di 90 giorni, coincidente con quello previsto da Microsoft.
6. Tale necessità, in ragione di quanto illustrato nell'informativa del 1° dicembre 2025 nonché in occasione degli incontri con le Organizzazioni sindacali svolti nei mesi successivi, è stata dalla Capogruppo giustificata per le finalità dichiarate in DPIA: ricerca, analisi e risoluzione dei problemi o dei malfunzionamenti in un sistema (c.d. ""troubleshooting"), nonché sicurezza informatica.
7. Le Parti convengono che i metadati oggetto del presente accordo possano essere conservati per un periodo di 90 giorni, esclusivamente per le finalità indicate e nel rispetto delle condizioni, delle limitazioni e delle garanzie previste dal presente accordo. La durata della conservazione è stata oggetto della DPIA, consegnata alle Organizzazioni Sindacali.
8. La conservazione dei metadati della posta elettronica potrà eccedere il termine di 90 giorni esclusivamente a fronte di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dello svolgimento delle verifiche che potranno essere richieste e per il solo tempo strettamente necessario o in caso di acclarati incidenti informatici, di cui sia necessario conservare evidenze al fine di specifica esigenza di tutela in sede giudiziaria.
9. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme che impongono obblighi di segnalazione alle competenti autorità. L'adempimento di tali obblighi non determina una presunzione di responsabilità della lavoratrice o del lavoratore.
10. L'accesso ai metadati è consentito esclusivamente al personale previamente autorizzato, nei limiti delle rispettive attribuzioni. Ogni accesso è tracciato mediante appositi log, conservati per il tempo necessario alla verifica della correttezza degli accessi e alla tutela dei diritti degli interessati.
11. Le Organizzazioni Sindacali potranno consultare in forma anonima i metadati oggetto del presente accordo e ricevere, dietro specifica richiesta, il log degli accessi. La richiesta di accesso verrà formalizzata all'ufficio Relazioni sindacali che provvederà a trasmetterla agli uffici competenti.

12. I metadati derivanti dall'utilizzo di sistemi di posta elettronica aziendale sono conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR, come indicato nella DPIA. Le misure tecniche e organizzative individuate nella DPIA, nonché quelle ulteriormente previste dal presente accordo, costituiscono condizioni essenziali per l'attuazione del trattamento. Ogni modifica che incida sui presupposti, sui rischi o sulle misure valutati nella DPIA comporta il preventivo riesame e, ove necessario, l'aggiornamento della valutazione d'impatto.
13. La Capogruppo aggiornerà l'informativa sul trattamento dei dati personali per fornire agli interessati una chiara rappresentazione del trattamento dei metadati della posta elettronica effettuato, per assicurare la piena trasparenza nei confronti degli interessati.
14. In conformità all'art. 4 della legge n. 300/70 ogni modifica che comporti una variazione delle finalità, delle categorie di metadati/log trattati, delle modalità di trattamento o di accesso o dei tempi di conservazione dei metadati/log derivanti dall'utilizzo della posta elettronica aziendale sarà oggetto di preventivo confronto con le Organizzazioni Sindacali, fermo restando l'aggiornamento sia della documentazione privacy, sia delle valutazioni di impatto, ove necessarie.
15. Le Parti convengono che i sistemi di conservazione dei metadati/log disciplinati dal presente accordo possono essere dalle aziende adottati esclusivamente per le esigenze consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970, garantendo in ogni caso il pieno e integrale rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.

    Resta espressamente escluso ogni utilizzo dei metadati/log per finalità di monitoraggio dell'attività lavorativa, di valutazione della prestazione o di controllo della prestazione lavorativa.

    Ferma restando l'adeguata informazione resa alle lavoratrici e ai lavoratori ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 300/1970 e della normativa in materia di protezione dei dati personali, i metadati/log oggetto del presente accordo saranno utilizzabili ai fini dell'esercizio del potere disciplinare esclusivamente in presenza di condotte dolose intenzionalmente dirette ad arrecare grave pregiudizio al patrimonio aziendale, alla sicurezza dei sistemi informativi, alla protezione dei dati o alla continuità operativa.

    L'accesso e l'utilizzo dei metadati/log oggetto del presente accordo dovrà avvenire nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, proporzionalità, minimizzazione e tracciabilità, con esclusione di controlli preventivi e/o indiscriminati.
16. I diritti di accesso e di portabilità di cui agli articoli 15 e 20 GDPR sono esercitabili dai lavoratori interessati, nel rispetto delle condizioni previste dalle relative prescrizioni, inviando una e-mail o scrivendo al titolare. In ossequio alle prescrizioni in oggetto, all'utente-interessato si dà riscontro gratuitamente alle legittime richieste e copia dei dati richiesti, cancellando/oscurando i dati relativi ad altri interessati.
17. I diritti di rettifica, cancellazione, opposizione e limitazione al trattamento di cui agli articoli 16-19 e 21 GDPR sono esercitabili dai lavoratori, nel rispetto delle condizioni previste dalle relative prescrizioni, inviando una e-mail o scrivendo al titolare.

18. Periodicamente e/o a richiesta delle Parti si darà luogo, entro 30 giorni dalla richiesta, salvo casi di urgenza, ad incontri di verifica sullo stato di attuazione delle previsioni del presente accordo.
19. Le Parti convengono che l'accordo condiviso in data odierna costituisce il modello di riferimento da utilizzarsi in sede di confronto aziendale per la sottoscrizione degli accordi tra ciascuna BCC/Azienda e le rispettive RR.SS.AA. A tale riguardo la Capogruppo si impegna a rendere disponibili alle Organizzazioni Sindacali stipulanti la valutazione di impatto anche per le Società costituite nel perimetro Diretto.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS. rappresentano che la DPIA è stata dichiaratamente formata senza raccogliere la preventiva opinione delle rappresentanze degli interessati, di cui al comma 9 dell'art. 35 GDPR, e richiedono il pieno coinvolgimento sindacale nel processo di valutazione preventiva di impatto per ogni futura implementazione e/o verifica di impianti e strumenti di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300

Letto, confermato e sottoscritto.

Iccrea Banca S.p.A.

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UGL Credito UILCA

Le R.S.A. delle società costituite nel Perimetro Diretto

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UGL Credito UILCA